



Direzione Regionale: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE

Area: CACCIA E PESCA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

N. **del** **Proposta n.** 32579 **del** 17/08/2023

Oggetto:

Stagione venatoria 2023/2024. Esercizio della caccia nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023.

Estensore

PETRUCCI BRUNO

_____ firma elettronica _____

Responsabile del Procedimento

PETRUCCI BRUNO

_____ firma elettronica _____

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM F. GENCHI

_____ firma digitale _____

Il Direttore Regionale

AD INTERIM V. CONSOLI

_____ firma digitale _____

L' Assessore

RIGHINI GIANCARLO

_____ firma digitale _____

Oggetto: Stagione venatoria 2023/2024. Esercizio della caccia nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione Economica, Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2015, n.17 "Legge di stabilità regionale 2016" pubblicata sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2015 e in particolare l'articolo 7 recante "Disposizioni attuative della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e successivo riordino delle funzioni e di compiti di Roma Capitale, della Città metropolitana di Roma Capitale e dei Comuni. Disposizioni in materia di personale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l'altro, si individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall'articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17;

CONSIDERATO di dover garantire l'attuazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 17/1995, art. 34, tenuto conto della citata deliberazione n. 56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 19 aprile 2023 n. 109, con la quale è stato affidato l'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" al Dott. Vito Consoli, Direttore della Direzione regionale Ambiente;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la L. R. 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’articolo 34;

VISTE le previsioni della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell’attività faunistico-venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-venatorio regionale;

VISTA la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 “Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa”;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, e successive modificazioni, con il quale sono stati dettati i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”;

PRESO ATTO che in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR) è emersa la richiesta di prevedere alcuni giorni di apertura anticipata della caccia nel rispetto dell’arco temporale venatorio di cui all’articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che le richieste sopra riportate, nello specifico per quanto attiene le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*) appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono motivate, in particolare, dall’entità dei danni all’agricoltura, comunicati dagli ATC, connessi all’espansione numerica di tali specie, oltre al fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

CONSIDERATO, quanto indicato dal saggio “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio” redatto da A.R.P. - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio in collaborazione con “Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli”, con “Ricerche Ornitologiche – Gruppo pontino” e con “Parus – Studio ed Educazione Ambientale” - edito nel 2011 - contenente una dettagliata analisi dell’avifauna regionale e nel quale, con riferimento particolare alla fenologia delle specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*), è indicato:

- **Tortora** (*Streptopelia turtur turtur*), in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: “La Tortora selvatica ha una distribuzione molto ampia, nidificando praticamente in tutto il territorio regionale e, con probabilità, nell’Isola di Zannone. La presenza della specie è diffusa, in quanto occupa tutti gli ambienti idonei. La carta interpolata conferma una ampia distribuzione della specie, con i valori più elevati registrati per le aree litoranee a sud di Roma (complesso forestale Castelfusano-Castelporziano), media valle del Tevere e alto Viterbese. Il confronto con il precedente Atlante regionale (Boano et al., 1995) mostra un evidente ampliamento di areale, sia in funzione della maggiore copertura, sia per incrementi locali che hanno potuto verificarsi a causa delle politiche agricole comunitarie ed agli incentivi, recentemente aboliti, per la coltura del girasole che ha interessato nel recente passato ampie superfici. Nell’ultimo quinquennio questa fase espansiva è probabilmente terminata, e la popolazione mostra attualmente un trend stabile e uno status soddisfacente. La popolazione laziale potrebbe non essere inferiore alle 10.000 coppie nidificanti”; in termini di preferenze ambientali nel Lazio, è precisato che: “La preferenze ambientali evidenziano una selezione positiva per boschi di latifoglie, dove tende ad evitare le formazioni più “chiuse”, e per le aree agricole eterogenee dove occupa di norma le formazioni arboree a filari, utilizzando come sito di nidificazione soprattutto latifoglie e mostrando una preferenza per Robinia pseudoacacia, almeno nel settore settentrionale della regione. In misura minore utilizza vegetazione arbustiva ed erbacea e zone umide interne dove si riproduce nella vegetazione ripariale. Sostanzialmente la Tortora selvatica è una specie forestale sui generis, preferendo situazioni ecotonali e di margine. All’interno della compagine boschiva predilige aree con presenza di radure. La distribuzione altimetrica dei siti di nidificazione evidenzia una frequenza maggiore delle osservazioni nelle aree di pianura e basso-collinari, classe 0-250 m, ed una riduzione accentuata nelle fasce altimetriche superiori; sporadiche le segnalazioni al di sopra dei 1.000 m di quota. Ciò ben si accorda con le caratteristiche termofile della specie, confermate in tutto il suo reale nazionale”; (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio e altri “Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio”, edizione 2011; pp. gg. 168-169 / 272-273);

CONSIDERATO che:

- la popolazione italiana della Tortora (*Streptopelia turtur*) è stimata in 150.000-300.000 coppie (BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2006). L’areale della popolazione italiana risulta essere maggiore di 20000 km² (Boitani et al. 2002) e la specie è abbondante (il numero di individui maturi è maggiore di 100000, BirdLife International 2004, Bricchetti & Fracasso 2006). Sebbene a livello locale risulti essere in declino in diversi settori (Bricchetti e Massa com. pers.), sulla base delle circa 4700 coppie in media contattate ogni anno la popolazione risulta in generale incremento nel periodo 2000-2010 (LIPU & Rete Rurale Nazionale 2011, www.mito2000.it). Per tale ragione la specie viene al momento classificata a Minore Preoccupazione (LC) della lista rossa italiana IUCN;
- la specie è valutata in incremento come popolazione nidificante in Italia secondo il documento “Rete Rurale Nazionale e LIPU (2011). Gli andamenti di popolazione degli uccelli comuni in Italia 2000-2010. MiPAAF”, realizzato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale;
- l’ISPRA nel documento “Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni” (gennaio 2009), relativamente alla specie nel paragrafo, Problemi di conservazione connessi all’attività

venatoria, riporta che: “*Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell’art.18, comma 2 della Legge n. 157/1992, può essere ritenuto accettabile*”;

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento Key concepts (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura anticipata (1 settembre);
- la specie viene valutata in aumento in Italia nel documento ISPRA “*Rapporto sull’applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)*” (2015) rendicontazione ex art. 12 Direttiva uccelli;
- la specie viene valutata stabile nella pubblicazione “*Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014*”;

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella “Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/1992, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42”, documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010, nel quale si danno motivate positive indicazioni in merito alla possibilità di anticipare al primo settembre il prelievo venatorio alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

VISTO il “Piano di Gestione Nazionale della Tortora Selvatica 2022” che consente alle Regioni di prevedere un prelievo venatorio con carniere massimo giornaliero di 5 capi e stagionale di 15 capi, incluse eventuali preaperture fino ad un massimo di 3 giornate;

VISTA la nota prot. n. 0863320 del 01/08/2023 della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, con la quale è stata trasmessa all’ISPRA, ai fini del disposto dall’articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, la proposta di anticipazione dei termini dell’attività venatoria alle specie, cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*) per i giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023;

PRESO ATTO che l’ISPRA, nel parere prot. n. 0901289 del 10/08/2023 riferito alla richiesta avanzata dalla Regione Lazio con nota prot. n. 0863320 del 01/08/2023 comunica quanto segue: “*Per quanto riguarda la Tortora selvatica Streptopelia turtur, come noto, recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In considerazione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall’Italia (MASE) nella riunione della Task Force del 21-22 marzo 2023, questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada subordinata all’attuazione delle indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto, lo scrivente Istituto esprime apprezzamento per i miglioramenti ambientali realizzati nei diversi ATC regionali e, come già espresso in sede di valutazione della bozza di calendario venatorio regionale, valuta positivamente, per la stagione venatoria 2023/24, il*

piano di prelievo massimo previsto pari a 5.534 capi, il carniere massimo per cacciatore giornaliero (5 capi) e per stagione (15 capi) ed il sistema di rendicontazione dei carnieri.

Si esprime, pertanto, parere favorevole all'anticipazione del prelievo della specie al 2 e 3 settembre, con le modalità previste nella richiesta di codesta Amministrazione.

Tuttavia, si evidenzia che in futuro codesta Regione dovrà inviare i dati di abbattimenti di Tortora selvatica effettuati nelle ultime stagioni venatorie in cui la specie è stata cacciabile prima dell'approvazione del piano, escludendo quelle in cui c'è stata una sospensiva della caccia alla specie, e ricalcolare la soglia massima del prelievo alla Tortora selvatica a partire dai dati più recenti.

In merito alla preapertura a Cornacchia grigia e a Gazza, a parere dello scrivente Istituto è possibile prevedere l'anticipo della dell'apertura della caccia a queste due specie al 2 settembre 2023 solo da appostamento. Tuttavia, la data di chiusura deve cadere il 15 gennaio 2024, come già previsto nella bozza di calendario venatorio inviata a ISPRA il 1° giugno 2023, infatti l'arco temporale di prelievo di Cornacchia grigia e Gazza deve rientrare entro i termini riportati dall'art. 18, comma 2, della L. 157/92 nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. La modalità di calcolo dell'arco temporale massimo in caso di apertura anticipata del prelievo, a parere di questo Istituto, deve comprendere l'intervallo temporale intercorrente tra il primo e l'ultimo giorno di caccia ad una determinata specie indipendentemente dal numero di giornate di caccia in esso contenute.”;

VISTO il Decreto T00135 del 20/07/2023 concernente: “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2023/2024” che, all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

PRESO ATTO che con il suddetto Decreto n. T00135 del 20/07/2023 per la specie Tortora:

- è stato fissato un limite agli abbattimenti totali che non potranno superare i 5534 capi. Inoltre, si è provveduto ad effettuare una ripartizione dei capi prelevabili per singolo ATC;
- è stato dato mandato agli ATC di verificare, il numero dei cacciatori interessati al prelievo della specie Tortora per l'ATC di competenza territoriale, attraverso la predisposizione e la pubblicazione nei propri siti istituzionali di uno specifico modello di domanda; gli ATC stessi, in base al numero di domante ricevute, assegneranno ad ogni cacciatore interessato il numero massimo di capi prelevabili per la stagione 2023/2024, nel rispetto del numero assegnato ad ogni ATC, l'assegnazione dei capi deve essere effettuata entro e non oltre il 18/08/2023;
- è stato stabilito che la caccia alla specie Tortora è riservata ai cacciatori per i quali gli ATC di competenza territoriale abbiano accettato la domanda e assegnato il numero di capi massimi prelevabili per la stagione 2023/2024, il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie;
- è stato stabilito che entro il 27 ottobre 2023 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie Tortora rendicontino gli abbattimenti eseguiti all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0;
- è stato stabilito che i cacciatori autorizzati al prelievo della specie tortora nella precedente stagione 2022/2023, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all'ATC di competenza, siano esclusi dall'assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2023/2024;

- è stato stabilito che il cacciatore durante l'azione di caccia deve essere in possesso dell'autorizzazione al prelievo della specie tortora, e a richiesta deve esibirla agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95;

RITENUTO, per quanto sopra sussistenti le condizioni ambientali regionali caratterizzanti le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), per disporre l'anticipazione dell'attività venatoria per la stagione 2023/2024 alle specie indicate ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 18, comma 2 della L. 157/1992 e dell'articolo 34, comma 2, della Legge Regionale 17/1995;

PRESO ATTO del rispetto dell'arco temporale venatorio previsto dalle normative vigenti a carico delle specie suddette in quanto con il Decreto T00135 del 20/07/2023 è stata prevista la chiusura anticipata per le specie cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e gazza (*Pica pica*) al 15 gennaio 2024 anziché al 31 gennaio 2024 e per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) è stata prevista la chiusura anticipata 30 settembre 2023 anziché al 31 dicembre 2023;

RITENUTO opportuno, pertanto, anticipare l'inizio della stagione venatoria consentendo l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, con orario dalle ore 5.35 alle ore 19.40 nei giorni:

- 02 e 03 settembre 2023, alla specie: tortora (*Streptopelia turtur turtur*);
- 02, 03, 09 e 10 settembre 2023, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*).

PRESO ATTO che nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 non è consentito l'addestramento dei cani ai sensi dell'articolo 5 (*Addestramento e allenamento dei cani*) del calendario venatorio stagione 2023/2024;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Anticipo dell'attività venatoria:

- ai sensi delle previsioni dell'art. 34, comma 2 della L. R. 17/1995, nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane nei giorni:
 - 02 e 03 settembre 2023, alla specie: tortora (*Streptopelia turtur turtur*);
 - 02, 03, 09 e 10 settembre 2023, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*).

2. L'esercizio venatorio di cui al precedente punto 1. è consentito:
- ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C.;
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
3. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 l'esercizio venatorio è consentito esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane.
4. Gli appostamenti temporanei non possono essere installati prima di tre ore dall'inizio dell'orario di caccia stabilito al successivo articolo 5, il sito dell'appostamento temporaneo, al termine dell'azione di caccia, deve essere liberato del materiale usato a cura di colui che ne ha fruito.
5. L'esercizio venatorio è consentito nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 dalle ore 5.35 alle ore 19.40.
6. Per la specie tortora (*Streptopelia turtur*) è previsto un limite di carniere regionale complessivo pari a n. 5.534 capi per tutta la stagione venatoria 2023-2024, compresa la preapertura. A tal proposito la caccia alla tortora su tutto il territorio venabile regionale sarà consentita ai soli cacciatori che presentino apposita richiesta all'ATC di competenza e che ricevano l'assegnazione del numero massimo di capi abbattibili. Valutato il numero dei richiedenti, potrà essere previsto un sistema di contingentamento dei capi abbattibili per singolo cacciatore, che potrà essere inferiore ai massimi indicati nel Piano di gestione nazionale per la tortora selvatica (5 giornalieri e 15 stagionali). Nel caso che i cacciatori richiedenti l'autorizzazione per la caccia alla tortora siano superiori ai capi previsti per singolo ATC verranno autorizzati nel rispetto della cronologia delle domande presentate. Il numero dei prelievi assegnato al cacciatore è comprensivo dei prelievi eventualmente effettuati in Aziende Faunistico Venatorie. L'autorizzazione, durante l'azione di caccia, deve essere in possesso del cacciatore e a richiesta esibita agli addetti alla vigilanza venatoria di cui all'articolo 43 della L. R. 17/95.
- Entro, e non oltre, il 27 ottobre 2023 i cacciatori autorizzati alla caccia alla specie tortora (*Streptopelia turtur*) devono rendicontare gli abbattimenti eseguiti all'ATC di competenza, anche se in numero degli abbattimenti è pari a 0.
- I cacciatori autorizzati al prelievo della specie tortora nella precedente stagione 2022/2023, che non hanno provveduto a rendicontare gli abbattimenti effettuati all'ATC di competenza, sono esclusi dall'assegnazione dei capi da abbattere per la stagione 2023/2024.

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA	N. CAPI SPECIE TORTORA ABBATTIBILI PER ATC
VT 1	404
VT 2	493
RI 1	372
RI 2	199
RM 1	804
RM 2	1.359
LT 1	549
LT 2	291
FR 1	552
FR 2	511
TOTALE	5.534

7. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023, il limite di carriere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, salvo quanto previsto al punto 6 per la specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*).
8. Nei giorni 02, 03, 09 e 10 settembre 2023 non è consentito l'addestramento dei cani ai sensi dell'articolo 5 (*Addestramento e allenamento dei cani*) del calendario venatorio stagione 2023/2024;
9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2023/2024.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Francesco Rocca